

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

16 febbraio 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/261 della Commissione, del 15 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE** 4
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 765] ⁽¹⁾** 6
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 766]** 12
- ★ **Decisione (UE) 2017/265 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca [notificata con il numero C(2017) 757]** 43

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2016 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 6 ottobre 2016, recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]** 45
-

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 84/16/COL, del 27 aprile 2016, che modifica per la centunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo [2017/267]** 49

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/261 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	337,2
	MA	120,3
	SN	359,5
	TR	130,6
	ZZ	236,9
0707 00 05	MA	64,9
	TR	186,2
	ZZ	125,6
0709 91 00	EG	128,6
	ZZ	128,6
0709 93 10	MA	57,8
	TR	183,0
	ZZ	120,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,8
	IL	69,5
	MA	48,8
	TN	49,3
	TR	76,6
	ZZ	58,6
	ZZ	58,6
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	93,2
	IL	166,2
	JM	122,7
	MA	92,0
	TR	87,8
	ZZ	112,4
	ZZ	112,4
0805 22 00	IL	114,7
	MA	103,2
	TR	60,4
	ZZ	92,8
0805 50 10	EG	82,4
	TR	98,8
	ZZ	90,6
0808 10 80	US	105,5
	ZZ	105,5
0808 30 90	CL	121,2
	CN	112,8
	ZA	121,7
	ZZ	118,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/262 DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2017

relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il segretariato generale del Consiglio è posto sotto la responsabilità di un segretario generale.
- (2) Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e la gestione efficace del personale, è opportuno che il segretario generale disponga di un margine più ampio per delegare i suoi poteri al direttore generale dell'amministrazione per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime applicabile»). Inoltre, è opportuno che il segretario generale sia autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere di decidere in merito alle riassegnazioni e ai trasferimenti interni secondo il fabbisogno di personale nell'ambito delle rispettive direzioni generali.
- (3) È opportuno abrogare la decisione 2013/811/UE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile all'autorità competente a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:

- a) dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
- b) dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 *bis*, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto dei funzionari ai direttori generali;
- c) dal segretario generale negli altri casi.

2. Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell'amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2013/811/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2011/444/UE (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 91).

3. Il segretario generale è autorizzato a delegare a tutti i direttori generali il potere riguardante le riassegnazioni e i trasferimenti nell'interesse del servizio nell'ambito delle rispettive direzioni generali a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, dello statuto dei funzionari.

Articolo 2

La decisione 2013/811/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/263 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2017****che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità***[notificata con il numero C(2017) 765]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie avicole. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria.
- (3) La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre che la Commissione possa adottare le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva.
- (4) È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dalla metà del 2005 è stato tuttavia dimostrato che i volatili selvatici possono essere infettati da un ceppo virale dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), del sottotipo H5N1, e possono diffonderlo su lunghe distanze ⁽⁴⁾.
- (5) La presenza di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili, con il rischio di ulteriore diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.⁽⁴⁾ *Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings* [The EFSA Journal (2008) 715, 1–161].

- (6) La decisione 2005/734/CE della Commissione ⁽¹⁾ è stata adottata in seguito all'introduzione del virus dell'HPAI, sottotipo H5N1, dal sud-est asiatico in Europa e alla sua diffusione verso ovest nel 2005, al fine di rafforzare le misure di lotta già previste dalla normativa dell'Unione, in particolare in considerazione dei rischi rappresentati dalla diffusione intercontinentale senza precedenti del virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici.
- (7) La decisione 2005/734/CE prevede misure di biosicurezza e misure integrative di riduzione del rischio intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'HPAI H5N1, dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, prevenendo i contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni. La decisione 2005/734/CE impone agli Stati membri di individuare le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione del virus dell'HPAI H5N1 nelle aziende in cui sono presenti pollame e altri volatili in cattività, sulla base della situazione epidemiologica e di fattori di rischio specifici. In tali zone ad alto rischio gli Stati membri sono tenuti ad applicare determinate misure di riduzione del rischio, ad esempio garantire che il pollame interessato sia tenuto al chiuso. Gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che i proprietari siano maggiormente sensibilizzati ai rischi di trasmissione e alla necessità di applicare misure di biosicurezza nelle loro aziende.
- (8) La decisione 2005/734/CE impone inoltre agli Stati membri di introdurre sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, tenendo conto di parametri specifici e di lievi cambiamenti dei dati di produzione.
- (9) La decisione 2010/367/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce orientamenti per l'attuazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, comprese prescrizioni in materia di campionamento e di analisi di laboratorio. Essa prevede inoltre che alle autorità competenti siano notificati il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o di malattia o mortalità importanti nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici migratori.
- (10) Nell'ultima parte del 2014 e all'inizio del 2015 il virus dell'HPAI H5N8 è stato introdotto nell'Unione attraverso volatili selvatici. Il virus ha determinato una mortalità molto bassa tra i volatili selvatici ma ha comportato la comparsa di gravi focolai nel pollame o in altri volatili in cattività in diversi Stati membri.
- (11) Alla fine di ottobre 2016 un ceppo virale strettamente correlato al virus dell'HPAI H5N8 stato individuato in uccelli migratori selvatici, perlopiù ritrovati morti, in 20 Stati membri, segnatamente in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito nonché in paesi terzi vicini come Svizzera, Serbia e Ucraina. La maggior parte dei focolai sono stati confermati in Francia, Ungheria e Bulgaria, in determinate zone in cui è presente un elevato numero di aziende che detengono anatre e oche.
- (12) La situazione epidemiologica attuale è molto dinamica e in costante evoluzione. Gli spostamenti di uccelli migratori proseguono e le attività di sorveglianza in corso negli Stati membri continuano ad individuare il virus dell'HPAI H5N8 nei volatili selvatici. Il virus resterà pertanto una minaccia per il pollame e per gli altri volatili in cattività nell'Unione per i prossimi mesi e, con ogni probabilità, durante gli ulteriori spostamenti stagionali degli uccelli migratori, con il rischio di ulteriore trasmissione del virus tra aziende in determinati contesti ad alto rischio.
- (13) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta elaborando un parere scientifico approfondito sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre 2017. In considerazione però dell'attuale epidemia di HPAI tipo H5N8 è stato chiesto all'EFSA di fornire una valutazione urgente della situazione epidemiologica nonché un parere scientifico preliminare sull'idoneità delle misure di protezione stabilite a livello di Unione in relazione ai rischi rappresentati dai volatili selvatici infetti dal virus dell'HPAI H5N8.
- (14) Il 20 dicembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA ha pubblicato la dichiarazione «Richiesta urgente in materia di influenza aviaria» ⁽³⁾, confermando che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio costituisce il mezzo più importante per

⁽¹⁾ Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GUL 274 del 20.10.2005, pag. 105).

⁽²⁾ Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GUL 166 dell'1.7.2010, pag. 22).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

prevenire la trasmissione dei virus dell'HPAI, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività. In tali aziende la biosicurezza dovrebbe costituire la prassi abituale e dovrebbe essere rafforzata nei periodi di maggior rischio.

- (15) L'EFSA conclude inoltre che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici è il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus dell'HPAI in tali volatili e raccomanda di effettuare campionamenti ed analisi di laboratorio mirati su tali volatili, integrando in tal modo determinate disposizioni sui volatili selvatici stabilite negli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE.
- (16) L'EFSA fa inoltre riferimento alla valutazione ⁽¹⁾ effettuata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in cui si afferma che, ad oggi, a livello mondiale non sono state segnalate infezioni umane causate dal virus dell'HPAI H5N8 e l'ulteriore caratterizzazione del virus dimostra che esso è ancora essenzialmente un virus aviario privo di aumentata affinità specifica per gli esseri umani.
- (17) L'esperienza acquisita dalle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione delle misure di cui alla decisione 2005/734/CE indica che è opportuno mantenere la flessibilità al fine di poter adeguare tali misure alla situazione epidemiologica presente nei singoli Stati membri.
- (18) Al fine di individuare le popolazioni di volatili più a rischio e di assicurare l'efficacia delle misure di cui alla presente decisione, determinate misure preventive dovrebbero riguardare le aziende che detengono pollame.
- (19) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE dovrebbero essere pertanto riesaminate e adeguate tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica del pollame e dei volatili selvatici negli Stati membri, della dichiarazione sull'influenza aviaria pubblicata dall'EFSA il 20 dicembre 2016 e dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione pratica delle misure di cui alla suddetta decisione.
- (20) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE sono state modificate e prorogate diverse volte e sono applicabili fino al 31 dicembre 2017. Per motivi di chiarezza della normativa dell'Unione è opportuno abrogare la decisione 2005/734/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (21) Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate, se necessario, alla luce dell'esito finale del parere scientifico dell'EFSA sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre 2017.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 30 giugno 2018.
- (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di riduzione del rischio e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE.

⁽¹⁾ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 2016, *RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe*: <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf>.

Articolo 3

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'HPAI

Gli Stati membri individuano e riesaminano le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'HPAI nelle aziende (nel seguito «zone ad alto rischio») nonché il periodo di permanenza di tale rischio, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) la situazione epidemiologica sul loro territorio o sul territorio di Stati membri o paesi terzi vicini, in particolare per quanto riguarda:
 - i) l'individuazione di virus dell'HPAI nei volatili selvatici o nelle loro feci;
 - ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, di focolai di HPAI con ogni probabilità collegati all'individuazione dei virus dell'HPAI di cui al punto i);
 - iii) l'individuazione in precedenza di virus dell'HPAI di cui ai punti i) e ii) e il rischio di recidive;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare:
 - i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dall'Asia centrale e orientale, dal Mar Caspio, dalle zone del Mar Nero, dal Medio Oriente e dall'Africa;
 - ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori, in particolare quelli degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes*;
 - iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
 - iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di un'azienda e tra aziende di questo tipo, in particolare qualora:
 - i) l'azienda sia ubicata in zone ad alta densità di aziende;
 - ii) l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata;
- d) le valutazioni del rischio in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio;
- e) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE.

Articolo 4

Misure di riduzione del rischio

1. In funzione della specifica situazione epidemiologica sul loro territorio e per il tempo necessario, gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici selvatici migratori, con il pollame, in particolare anatre e oche.
3. Gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio:
 - a) l'allevamento di pollame all'aria aperta;
 - b) l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

- c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - d) lo stoccaggio di mangimi per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali.
4. Quali ulteriori misure di riduzione del rischio gli Stati membri vietano:
- a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - b) l'uso di uccelli da richiamo degli ordini *Anseriformes* e *Charadriiformes* («uccelli da richiamo»).
5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dei paragrafi da 1 a 4 al fine di adeguarle e adattare alla situazione epidemiologica, compresi i rischi rappresentati dai volatili selvatici.

Articolo 5

Misure di sensibilizzazione e di biosicurezza

Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate del settore avicolo ai rischi connessi all'HPAI e per fornire loro le informazioni più adeguate in materia di misure di biosicurezza, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione.

Articolo 6

Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all'articolo 4

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività:
- a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati; oppure
 - ii) il pollame è come minimo alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;
 - b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame, purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici;
 - c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da acque superficiali cui hanno accesso gli uccelli acquatici selvatici dopo un trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'HPAI, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività:
- a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - b) l'uso di uccelli da richiamo:
 - i) nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall'autorità competente; oppure
 - ii) purché siano rispettate le idonee misure e disposizioni di biosicurezza volte a prevenire la trasmissione del virus dell'HPAI al pollame.

*Articolo 7***Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli**

1. Gli Stati membri introducono o rafforzano sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.
2. I sistemi di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di un virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

*Articolo 8***Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici**

1. L'autorità competente assicura che sia rafforzata la sorveglianza passiva delle popolazioni di volatili selvatici e sia effettuato un ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati in conformità agli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE, in particolare prestando attenzione all'elenco delle specie bersaglio stabilito in tale decisione ai fini del campionamento e delle analisi di laboratorio, nonché alle altre specie di volatili selvatici di cui è noto che possono essere infettati dai virus dell'HPAI.
2. L'autorità competente può concentrare il campionamento e le analisi di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.

*Articolo 9***Obblighi in materia di conformità e di informazione**

Gli Stati membri tengono la Commissione informata delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione e delle deroghe eventualmente concesse in conformità all'articolo 6.

*Articolo 10***Abrogazioni**

La decisione 2005/734/CE è abrogata.

*Articolo 11***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/264 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2017****recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)***[notificata con il numero C(2017) 766]***(I testi in lingua bulgara, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽²⁾ e, dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽³⁾.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 31 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).⁽³⁾ Ares(2017) 555605, 1° febbraio 2017.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Decisione: 53**Voce di bilancio: 05040501**

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Certificazione	2013	Debiti FEASR prematuramente dichiarati irrecuperabili	UNA TANTUM		EUR	1 214,10	0,00	1 214,10
					Totale SI:	EUR	1 214,10	0,00	1 214,10

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	1 214,10	0,00	1 214,10

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Audit finanziario — ritardi nei pagamenti e nelle scadenze di pagamento	2012	Rettifica per pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	– 341 058,21	– 613 918,73	272 860,52
	Audit finanziario — superamento	2012	Rettifica per superamento dei massimali	UNA TANTUM		EUR	– 2 249 991,75	– 2 249 991,75	0,00
					Totale PT:	EUR	– 2 591 049,96	– 2 863 910,48	272 860,52
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SI	Certificazione	2013	Errori noti FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	285,33	0,00	285,33
					Totale SI:	EUR	285,33	0,00	285,33

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	– 2 590 764,63	– 2 863 910,48	273 145,85

Voce di bilancio: 6701

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
AT	Certificazione	2014	Liquidazione finanziaria esercizio 2014	UNA TANTUM		EUR	– 827 514,15	0,00	– 827 514,15
					Totale AT:	EUR	– 827 514,15	0,00	– 827 514,15
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Certificazione	2013	Recupero degli errori amministrativi FEAGA	UNA TANTUM		EUR	– 808 946,28	0,00	– 808 946,28
	Certificazione	2014	Errori noti FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 23 513,30	0,00	– 23 513,30
	Certificazione	2013	Dichiarazioni in eccesso FEAGA SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 12 839,99	0,00	– 12 839,99
					Totale BG:	EUR	– 845 299,57	0,00	– 845 299,57
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CY	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Aiuti diretti — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 516 617,16	0,00	– 516 617,16
	Condizionalità	2015	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Aiuti diretti — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 503 559,05	– 8 178,75	– 495 380,30

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	– 29 474,10	0,00	– 29 474,10
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	– 2 023,66	0,00	– 2 023,66
					Totale CY:	EUR	– 1 051 673,97	– 8 178,75	– 1 043 495,22
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Condizionalità	2013	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2012	UNA TAN- TUM		EUR	– 38 456,61	0,00	– 38 456,61
	Condizionalità	2014	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	– 45 384,43	0,00	– 45 384,43
	Condizionalità	2015	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2014	UNA TAN- TUM		EUR	– 95 307,89	0,00	– 95 307,89
	Certificazione	2011	Ristrutturazione dell'industria dello zucchero — importi non ammissibili	UNA TAN- TUM		EUR	– 17 137,39	0,00	– 17 137,39

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2012	Ristrutturazione dell'industria dello zucchero — importi non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	– 1 731 625,19	0,00	– 1 731 625,19
	Irregolarità	2010	Carenze nelle procedure di gestione del debito	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 1 964 861,71	0,00	– 1 964 861,71
					Totale DE:	EUR	– 3 892 773,22	0,00	– 3 892 773,22
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Condizioni per il riconoscimento non soddisfatte	UNA TANTUM		EUR	– 33 191,89	– 10 156,42	– 23 035,47
	Controllo delle operazioni	2010	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	– 146 150,05	0,00	– 146 150,05
	Controllo delle operazioni	2011	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	– 93 858,26	0,00	– 93 858,26
	Controllo delle operazioni	2012	Ritardi nei controlli in La Rioja e Andalusia	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	– 35 460,70	0,00	– 35 460,70
	Controllo delle operazioni	2010	Ritardi nei controlli — La Rioja	FORFETTARIA	0,50 %	EUR	– 2 995,48	0,00	– 2 995,48
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	– 1 531 131,62	– 9 722,69	– 1 521 408,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	– 2 159 599,27	– 41 333,00	– 2 118 266,27

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	– 1 456 751,54	– 36 337,16	– 1 420 414,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	– 1 499 753,12	– 14 200,84	– 1 485 552,28
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Andalusia	UNA TANTUM		EUR	– 896 215,57	– 2 557,15	– 893 658,42
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	– 8 679,88	– 55,12	– 8 624,76
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	– 10 681,51	– 534,08	– 10 147,43
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	– 28 978,00	– 175,03	– 28 802,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	– 84 663,69	0,00	– 84 663,69
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Aragona	UNA TANTUM		EUR	– 84 019,25	0,00	– 84 019,25
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	– 11 860,02	– 75,32	– 11 784,70

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	– 14 278,97	– 86,25	– 14 192,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	– 233 449,16	– 2 262,89	– 231 186,27
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	– 13 983,26	– 79,24	– 13 904,02
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Baleari	UNA TANTUM		EUR	– 8 720,47	– 113,07	– 8 607,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	– 22 767,51	– 798,11	– 21 969,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	– 54 144,30	– 15 229,33	– 38 914,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	– 83 110,99	– 4 155,55	– 78 955,44
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	– 127 228,11	– 1 732,48	– 125 495,63
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Canarie	UNA TANTUM		EUR	– 114 108,33	– 1 463,88	– 112 644,45

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancia	UNA TANTUM		EUR	– 26 883,50	– 1 712,30	– 25 171,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancia	UNA TANTUM		EUR	– 15 731,99	– 95,02	– 15 636,97
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancia	UNA TANTUM		EUR	– 37 119,79	– 224,21	– 36 895,58
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancia	UNA TANTUM		EUR	– 16 217,50	0,00	– 16 217,50
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia la Mancia	UNA TANTUM		EUR	– 29 443,87	0,00	– 29 443,87
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	– 26 234,89	– 166,59	– 26 068,30
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	– 151 821,60	– 917,00	– 150 904,60
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	– 22 932,79	– 138,58	– 22 794,21
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	– 32 744,91	0,00	– 32 744,91

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Castiglia e Leon	UNA TANTUM		EUR	– 68 357,82	0,00	– 68 357,82
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	– 225 773,04	0,00	– 225 773,04
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	– 170 694,03	– 8 534,70	– 162 159,33
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	– 181 248,30	– 9 062,42	– 172 185,88
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	– 192 820,93	0,00	– 192 820,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	– 254 597,71	0,00	– 254 597,71
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	– 146 386,75	0,00	– 146 386,75
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	– 200 166,03	– 31 147,05	– 169 018,98
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	– 170 287,72	0,00	– 170 287,72

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	– 168 918,35	– 3 707,16	– 165 211,19
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Comunità Valenzana	UNA TANTUM		EUR	– 153 236,13	– 3 351,18	– 149 884,95
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	– 7 573,50	– 4 869,44	– 2 704,06
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	– 41 935,82	– 253,29	– 41 682,53
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	– 6 398,76	– 38,65	– 6 360,11
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	– 8 379,93	0,00	– 8 379,93
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Estremadura	UNA TANTUM		EUR	– 4 382,72	0,00	– 4 382,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	– 127 765,77	– 9 710,55	– 118 055,22
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	– 185 478,26	– 2 132,67	– 183 345,59

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	– 282 683,90	– 1 707,41	– 280 976,49
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	– 284 838,08	– 28,74	– 284 809,34
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — La Rioja	UNA TANTUM		EUR	– 139 011,79	0,00	– 139 011,79
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	– 259 156,57	– 1 645,65	– 257 510,92
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	– 416 517,97	– 113 614,89	– 302 903,08
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	– 521 156,18	– 3 147,78	– 518 008,40
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	– 401 418,38	0,00	– 401 418,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Murcia	UNA TANTUM		EUR	– 283 457,53	0,00	– 283 457,53
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	– 15 774,57	– 100,17	– 15 674,40

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	– 44 467,97	– 268,59	– 44 199,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	– 215 685,94	– 1 302,74	– 214 383,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	– 241 224,50	0,00	– 241 224,50
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Navarra	UNA TANTUM		EUR	– 72 761,39	0,00	– 72 761,39
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	0,00	0,00	0,00
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	– 46 466,16	– 280,65	– 46 185,51
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	– 37 334,18	– 225,49	– 37 108,69
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	– 18 369,50	0,00	– 18 369,50

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Spese non ammissibili — Misure ambientali — Paesi Baschi	UNA TANTUM		EUR	– 18 173,37	0,00	– 18 173,37
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 2 471 338,23	– 410 946,34	– 2 060 391,89
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 2 458 742,85	– 487 812,57	– 1 970 930,28
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 2 824 856,16	– 409 515,20	– 2 415 340,96
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 64 228,60	– 753,71	– 63 474,89
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Approvazione del programma e affidabilità delle stime	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 4 355,01	0,00	– 4 355,01
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori	UNA TANTUM		EUR	– 183 847,65	– 9 192,38	– 174 655,27
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2009	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 3 922 888,80	– 2 042 758,51	– 1 880 130,29
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 4 917 485,69	– 2 566 722,82	– 2 350 762,87

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	FORFETTA- RIA	10,00 %	EUR	– 440 969,18	– 220 484,59	– 220 484,59
	Altri aiuti diretti — POSEI (2014+)	2015	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui al regolamento (UE) n. 180/2014	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 82 894,34	0,00	– 82 894,34
	Altri aiuti diretti — POSEI	2013	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui ai regolamenti (UE) n. 180/2014 e (CE) n. 793/2006	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 280 114,91	– 14 005,75	– 266 109,16
	Altri aiuti diretti — POSEI (2014+)	2014	Il registro centrale (RIIA) contiene errori che compromettono la correttezza delle verifiche amministrative incrociate e approfondite di cui ai regolamenti (UE) n. 180/2014 e (CE) n. 793/2006	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 234 195,06	0,00	– 234 195,06
					Totale ES:	EUR	– 32 613 727,82	– 6 501 642,40	– 26 112 085,42
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Controlli essenziali: controlli amministrativi, inclusi i controlli incrociati, per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto (tasso di produttività)	UNA TAN- TUM		EUR	– 1 297 619,43	0,00	– 1 297 619,43

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Controlli essenziali: controlli amministrativi, inclusi i controlli incrociati, per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto (tasso di produttività)	UNA TANTUM		EUR	– 2 043 712,69	0,00	– 2 043 712,69
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Controlli essenziali: controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative (differenza > 50 %)	UNA TANTUM		EUR	– 369 979,82	0,00	– 369 979,82
	Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Controlli essenziali: controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative (differenza > 50 %)	UNA TANTUM		EUR	– 393 123,12	0,00	– 393 123,12
					Totale FR:	EUR	– 4 104 435,06	0,00	– 4 104 435,06
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	– 1 233 654,04	0,00	– 1 233 654,04
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	– 1 776 039,39	0,00	– 1 776 039,39
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	– 2 327,82	0,00	– 2 327,82

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (esclusione al 100 % di 10 organizzazioni di produttori inadempienti)	UNA TANTUM		EUR	– 1 050 108,51	0,00	– 1 050 108,51
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	– 2 905 862,05	0,00	– 2 905 862,05
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	– 3 362 953,03	0,00	– 3 362 953,03
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	– 7 253,20	0,00	– 7 253,20
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Non conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori (estrapolazione)	UNA TANTUM		EUR	– 446 492,31	0,00	– 446 492,31
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2010	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 789 356,47	– 413 951,61	– 375 404,86
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 877 758,79	– 513 899,25	– 363 859,54
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 1 432,06	– 958,11	– 473,95
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli essenziali dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 178 835,64	– 149 660,08	– 29 175,56

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2006	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 406 257,93	0,00	– 406 257,93
	Irregolarità	2007	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 698,64	0,00	– 698,64
	Irregolarità	2008	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 9 595,20	0,00	– 9 595,20
	Irregolarità	2009	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 1 892,62	0,00	– 1 892,62
	Irregolarità	2010	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 195,28	0,00	– 195,28
	Irregolarità	2011	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 1 291,27	0,00	– 1 291,27
	Irregolarità	2012	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 1 880,44	0,00	– 1 880,44
	Irregolarità	2013	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 2 127,59	0,00	– 2 127,59
	Irregolarità	2014	Carenze nelle procedure di gestione del debito	UNA TANTUM		EUR	– 462,29	0,00	– 462,29
					Totale GB:	EUR	– 13 056 474,57	– 1 078 469,05	– 11 978 005,52
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Certificazione	2013	Errori rilevati dall'organismo di certificazione nel controllo di completezza della tabella dell'allegato III	UNA TANTUM		EUR	– 131 353,03	0,00	– 131 353,03

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2014	Errore noto rilevato dall'organismo di certificazione nella popolazione FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 11 875,16	0,00	– 11 875,16
					Totale GR:	EUR	– 143 228,19	0,00	– 143 228,19
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
HU	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti	2013	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 57 894,35	0,00	– 57 894,35
	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti	2014	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2013	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 504 307,84	0,00	– 504 307,84
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze dei GP nei PO 2012 e 2014 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTARIA	7,00 %	EUR	– 199 419,79	0,00	– 199 419,79
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze dei GP nel controllo essenziale dei PO 2012 e 2013 — Esercizio finanziario 2013	FORFETTARIA	7,00 %	EUR	– 66 339,25	– 47 385,18	– 18 954,07
					Totale HU:	EUR	– 827 961,23	– 47 385,18	– 780 576,05
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Condizionalità	2012	Controlli del CGO 1 e del CGO 5 insufficienti, regime sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi, aziende con animali, anno di domanda 2011	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 655 096,22	– 1 048,74	– 654 047,48

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Controlli del CGO 1 e del CGO 5 insufficienti, regime sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi, aziende con animali, anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 666 277,37	0,00	– 666 277,37
	Condizionalità	2014	Controlli dei CGO 1, CGO 3, CGO 5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, anno di domanda 2013	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 752 819,71	0,00	– 752 819,71
	Condizionalità	2012	Controlli dei CGO1, CGO3, CGO5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, aziende senza animali, anno di domanda 2011	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 483 713,21	– 774,38	– 482 938,83
	Condizionalità	2013	Controlli dei CGO1, CGO3 e CGO5 e dei requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti, aziende senza animali, anno di domanda 2012	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 523 645,95	0,00	– 523 645,95
	Certificazione	2012	Mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TAN- TUM		EUR	– 210 365,00	0,00	– 210 365,00
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2010	Mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici	UNA TAN- TUM		EUR	– 1 197 563,28	0,00	– 1 197 563,28
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici	UNA TAN- TUM		EUR	– 4 573 837,72	0,00	– 4 573 837,72
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 1 122 952,77	0,00	– 1 122 952,77

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 3 580 398,29	0,00	– 3 580 398,29
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizi finanziari 2011-2013	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 3 853,07	0,00	– 3 853,07
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2011 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	6 043,13	0,00	6 043,13
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizi finanziari 2012-2013	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 464 814,60	0,00	– 464 814,60
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizi finanziari 2012-2013	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 1 407 604,32	0,00	– 1 407 604,32
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze nei controlli di riconoscimento delle OP: PO 2012 — Esercizio finanziario 2014	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	1 101,64	0,00	1 101,64
					Totale IT:	EUR	– 15 635 796,74	– 1 823,12	– 15 633 973,62
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LV	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro I — Anno di domanda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	– 189 485,56	0,00	– 189 485,56

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro I — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	– 210 598,79	0,00	– 210 598,79
					Totale LV:	EUR	– 400 084,35	0,00	– 400 084,35
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2014	Errore FEAGA non SIGC rilevato nelle verifiche di conformità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	– 7 165,39	0,00	– 7 165,39
	Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali	2011	Rendimenti errati (superficie/produzione)	UNA TANTUM		EUR	– 26 377 055,48	– 669 020,35	– 25 708 035,13
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2010	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — Anno di pianificazione 2010	UNA TANTUM		EUR	– 1 873 784,07	0,00	– 1 873 784,07
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — Anno di pianificazione 2010	UNA TANTUM		EUR	– 27 609,40	0,00	– 27 609,40
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2011	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2011	UNA TANTUM		EUR	– 1 442 500,04	0,00	– 1 442 500,04
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2012	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2011	UNA TANTUM		EUR	– 18 723,79	0,00	– 18 723,79

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuto alimentare all'interno della Comunità	2012	Inosservanza delle norme applicabili agli appalti pubblici — anno di pianificazione 2012	UNA TANTUM		EUR	– 329 465,32	0,00	– 329 465,32
	Ortofrutticoli — Misure di sostegno eccezionali	2011	Carenze relative alle notifiche e ai controlli ex ante	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 937 813,75	– 547 965,83	– 389 847,92
					Totale PL:	EUR	– 31 014 117,24	– 1 216 986,18	– 29 797 131,06

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	– 104 413 086,11	– 8 854 484,68	– 95 558 601,43

Voce di bilancio: 6711

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Certificazione	2014	Errore noto FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 9 930,63	0,00	– 9 930,63
	Certificazione	2013	Dichiarazione in eccesso ed errore noto FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 186 798,27	0,00	– 186 798,27
	Certificazione	2014	Errore noto FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 581 320,04	0,00	– 581 320,04
	Certificazione	2013	Errore più probabile FEAGA non SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 1 797 022,09	0,00	– 1 797 022,09
	Certificazione	2014	Errori finanziari nell'ambito delle misure 121 e 123	UNA TANTUM		EUR	– 125 203,54	0,00	– 125 203,54

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2013	Misura 123 — Questioni relative al comitato di valutazione	UNA TANTUM		EUR	– 41 588,29	0,00	– 41 588,29
	Certificazione	2014	Altri errori FEASR	UNA TANTUM		EUR	– 11 380,50	0,00	– 11 380,50
					Totale BG:	EUR	– 2 753 243,36	0,00	– 2 753 243,36
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
CY	Condizionalità	2013	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 1 482,85	0,00	– 1 482,85
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2013	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 117 859,18	0,00	– 117 859,18
	Condizionalità	2014	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 150,09	0,00	– 150,09
	Condizionalità	2015	Carenze in tutti i 4 controlli essenziali e nei 2 controlli complementari (statistiche di controllo, supervisione) — SR — Anno di domanda 2014	FORFETTARIA	10,00 %	EUR	– 115 046,28	0,00	– 115 046,28
					Totale CY:	EUR	– 234 538,40	0,00	– 234 538,40

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Condizionalità	2015	Valutazione carente degli animali con 2 marchi auricolari mancanti (CGO 7, 8) — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	– 291,68	0,00	– 291,68
					Totale DE:	EUR	– 291,68	0,00	– 291,68
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Certificazione	2013	Piano d'azione per le misure 122, 223 e 226. Sentenza della Corte (non adeguatamente giustificata)	UNA TANTUM		EUR	– 33 557,18	0,00	– 33 557,18
	Certificazione	2012	Errori degli anni precedenti per cui i recuperi non sono ancora iniziati	UNA TANTUM		EUR	– 5 463,58	0,00	– 5 463,58
	Certificazione	2011	Giustificazione mancante del pagamento di una fattura	UNA TANTUM		EUR	– 35,99	0,00	– 35,99
	Certificazione	2012	Errore più probabile per la popolazione FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	– 347 412,15	0,00	– 347 412,15
					Totale ES:	EUR	– 386 468,90	0,00	– 386 468,90
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FI	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2013	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TANTUM		EUR	– 2 548,82	0,00	– 2 548,82

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	– 54 037,45	0,00	– 54 037,45
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2015	Misura 214: verifica dei criteri di ammissibilità per l'agricoltura biologica e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	– 28 246,38	0,00	– 28 246,38
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 215: Verifica adeguata degli impegni relativi all'accesso ai pascoli e all'esterno e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	– 38 301,03	0,00	– 38 301,03
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2015	Misura 215: Verifica adeguata degli impegni relativi all'accesso ai pascoli e all'esterno e valutazione del carattere retroattivo di un'infrazione	UNA TAN-TUM		EUR	– 31 769,21	0,00	– 31 769,21
					Totale FI:	EUR	– 154 902,89	0,00	– 154 902,89
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	– 1 258 058,85	– 884 557,22	– 373 501,63

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2014	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 1 539 396,19	0,00	– 1 539 396,19
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario	2015	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 381 195,39	0,00	– 381 195,39
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure con sostegno forfettario	2016	Non conformità all'articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (controlli in loco eseguiti dopo il versamento del saldo)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 1 681 851,57	0,00	– 1 681 851,57
					Totale FR:	EUR	– 4 860 502,00	– 884 557,22	– 3 975 944,78
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2013	Ammissibilità del pascolo permanente	UNA TAN- TUM		EUR	– 16 790 207,07	– 482,39	– 16 789 724,68
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	Ammissibilità del pascolo permanente	UNA TAN- TUM		EUR	– 4 092 054,10	0,00	– 4 092 054,10
	Certificazione	2013	Errori rilevati dall'organismo di certificazione nel controllo di completezza della tabella dell'allegato III	UNA TAN- TUM		EUR	– 80 114,44	0,00	– 80 114,44

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette allo IACS	2015	Misure 211 e 212: non ammissibilità del pascolo permanente	UNA TANTUM		EUR	– 2 075 014,04	0,00	– 2 075 014,04
					Totale GR:	EUR	– 23 037 389,65	– 482,39	– 23 036 907,26
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
HU	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	Carenze nel processo di selezione dei progetti per il terzo ciclo di domande	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 2 042 124,67	0,00	– 2 042 124,67
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2015	Carenze nel processo di selezione dei progetti per il terzo ciclo di domande	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 1 664 147,37	0,00	– 1 664 147,37
					Totale HU:	EUR	– 3 706 272,04	0,00	– 3 706 272,04
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2013	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	– 15 494,80	0,00	– 15 494,80
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTARIA	2,00 %	EUR	– 56 911,92	0,00	– 56 911,92

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2015	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 42 742,25	0,00	– 42 742,25
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 1 353,14	0,00	– 1 353,14
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2016	Misure 216 e 226: Pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)	FORFETTA- RIA	2,00 %	EUR	– 1 739,03	0,00	– 1 739,03
	Certificazione	2012	Mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TAN- TUM		EUR	– 5 006 487,10	– 5 006 487,10	0,00
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2015	Le autorità italiane non hanno effettuato controlli incrociati sufficienti nelle varie basi di dati disponibili al fine di individuare i pannelli solari con doppio finanziamento	UNA TAN- TUM		EUR	– 216 521,27	0,00	– 216 521,27
					Totale IT:	EUR	– 5 341 249,51	– 5 006 487,10	– 334 762,41
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LV	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro II — Anno di domanda 2013	UNA TAN- TUM		EUR	– 125 376,52	0,00	– 125 376,52

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro II — Anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	– 3 253,18	0,00	– 3 253,18
	Condizionalità	2014	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro II — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	– 83 384,34	0,00	– 83 384,34
	Condizionalità	2015	Numero insufficiente di controlli in loco per i CGO 7 e 8, carenze nei controlli delle notifiche dei movimenti degli animali — Pilastro II — Anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	– 2 163,59	0,00	– 2 163,59
					Totale LV:	EUR	– 214 177,63	0,00	– 214 177,63
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PL	Certificazione	2014	Errore FEASR non SIGC rilevato nelle verifiche di conformità dei controlli in loco	UNA TANTUM		EUR	– 1 125,27	0,00	– 1 125,27
					Totale PL:	EUR	– 1 125,27	0,00	– 1 125,27
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SE	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2013	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORFETTARIA	5,00 %	EUR	– 17 893,40	0,00	– 17 893,40

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 207 835,80	– 207 835,80	0,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Misura 216 — Valutazione adeguata della ragionevolezza dei costi in base a un raffronto tra diverse offerte	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 242 832,60	0,00	– 242 832,60
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Misura 227 — Carenze relative alla verifica della procedura di appalto pubblico	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 3 525,20	– 3 525,20	0,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2015	Misura 227 — Carenze relative alla verifica della procedura di appalto pubblico	FORFETTA- RIA	5,00 %	EUR	– 4 039,15	0,00	– 4 039,15
					Totale SE:	EUR	– 476 126,15	– 211 361,00	– 264 765,15
Valuta		Importo		Detrazioni		Impatto finanziario			
EUR		– 41 166 287,48		– 6 102 887,71		– 35 063 399,77			

DECISIONE (UE) 2017/265 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2017**

che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

[notificata con il numero C(2017) 757]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato da un organismo riconosciuto nel momento in cui i prodotti derivati dalla foca sono immessi sul mercato.
- (2) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 stabilisce i requisiti che gli enti devono soddisfare per essere inseriti in un elenco degli organismi riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.
- (3) L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene deve essere accompagnata da un documento emesso da un organismo riconosciuto che certifichi che le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 sono state soddisfatte.
- (4) Il 22 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta del governo dei Territori del Nord-Ovest di essere autorizzato in qualità di organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1007/2009. La richiesta era corredata dai documenti giustificativi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/1850.
- (5) La Commissione ha svolto una valutazione sulla base delle prove documentali presentate al fine di determinare se il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfacesse le condizioni necessarie per essere un organismo riconosciuto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
- (6) La Commissione ha concluso che il governo dei Territori del Nord-Ovest soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 e che il governo dei Territori del Nord-Ovest dovrebbe figurare nell'elenco degli organismi riconosciuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo dei Territori del Nord-Ovest è considerato un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

⁽¹⁾ GUL 271 del 16.10.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GUL 286 del 31.10.2009, pag. 36).

Articolo 2

Il contenuto della presente decisione è pubblicato senza indugio sul sito web della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del 6 ottobre 2016

recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'«accordo»), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il «protocollo II») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 ⁽³⁾, che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ GUL 217 del 23.7.2014, pag. 88.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

Per il sottocomitato doganale

Il presidente

P. KOVACS

Segretari

O. ZIKUNA

N. CALENIC

ALLEGATO

«PROTOCOLLO II

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 1***Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («la convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2***Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3***Modifiche del protocollo**

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4***Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie — cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.»

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 84/16/COL

del 27 aprile 2016

che modifica per la centunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo [2017/267]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 20 giugno 2014 la Commissione europea ha adottato una comunicazione con la quale ha stabilito i «criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» ⁽¹⁾. La comunicazione si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» a pagina 9 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta gli atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 25 gennaio 2016,

⁽¹⁾ GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di una nuova disciplina per l'analisi della compatibilità del funzionamento dell'Accordo SEE degli aiuti di Stato per promuovere l'esecuzione di importanti progetti di comune interesse europeo. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Frank BÜCHEL

Membro del Collegio

ALLEGATO

Criteri per l'analisi della compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo ⁽¹⁾

INDICE

1. Introduzione
2. Ambito di applicazione
3. Criteri di ammissibilità
 - 3.1. Definizione di progetto
 - 3.2. Comune interesse europeo
 - 3.2.1. Criteri generali cumulativi
 - 3.2.2. Indicatori generali positivi
 - 3.2.3. Criteri specifici
 - 3.3. Importanza del progetto
4. Criteri di compatibilità
 - 4.1. Necessità e proporzionalità dell'aiuto
 - 4.2. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata
 - 4.3. Trasparenza
5. Disposizioni finali
 - 5.1. Obbligo di notifica
 - 5.2. Valutazione ex post e relazioni
 - 5.3. Entrata in vigore, validità e revisione

Costi ammissibili

1. Introduzione

1. La presente sezione degli orientamenti per la valutazione, rispetto alle norme sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo.

⁽¹⁾ Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea relativa ai criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse comune, pubblicata il 20 giugno 2014 (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

2. Considerati i loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società, gli importanti progetti di comune interesse europeo possono rappresentare un contributo molto importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dello Spazio economico europeo (SEE).
3. Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutto il SEE, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi al SEE e alle sue parti contraenti.
4. Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono riguardare tutte le politiche di intervento e le azioni che soddisfano obiettivi comuni europei, in particolare per quanto concerne gli obiettivi della strategia Europa 2020 ⁽¹⁾, le iniziative faro dell'Unione e i settori chiave per la crescita economica, quali le tecnologie abilitanti fondamentali ⁽²⁾ (KET, Key Enabling Technologies).
5. L'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato ⁽³⁾ esorta a indirizzare gli aiuti di Stato verso obiettivi di comune interesse europeo, in linea con le priorità del programma della strategia Europa 2020, allo scopo di affrontare i fallimenti del mercato o altri importanti fallimenti sistemici che ostacolano la promozione della crescita e dell'occupazione, nonché lo sviluppo di un mercato interno integrato, dinamico e competitivo. La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa delle autorità pubbliche poiché altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. Nel caso in cui il finanziamento pubblico di detti progetti costituisca aiuto di Stato, i presenti orientamenti stabiliscono le regole applicabili al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato interno.
6. La modernizzazione degli aiuti di Stato costituisce una buona occasione per aggiornare gli orientamenti esistenti e consolidarli in un unico documento, in modo da allinearli agli obiettivi della strategia Europa 2020 e agli obiettivi della modernizzazione degli aiuti di Stato ed estenderli ad altri settori in cui possono trovare applicazione. I presenti orientamenti sostituiscono pertanto le disposizioni vigenti relative agli importanti progetti di comune interesse europeo e forniscono alle parti contraenti orientamenti specifici e interdisciplinari volti a stimolare lo sviluppo di importanti progetti di collaborazione che promuovano i comuni interessi europei.
7. L'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE stabilisce che possono considerarsi compatibili con l'accordo SEE gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Di conseguenza i presenti orientamenti forniscono indicazioni relative ai criteri che l'Autorità di sorveglianza EFTA («l'Autorità») applicherà per valutare gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Definiscono innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che l'Autorità utilizzerà per valutare la natura e l'importanza di tali progetti ai fini dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE. Spiegano inoltre le modalità con cui l'Autorità valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo rispetto alle norme sugli aiuti di Stato.
8. I presenti orientamenti non escludono la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano anche risultare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE anche sulla base di altre disposizioni, in particolare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) di tale accordo e le relative modalità di esecuzione. La disciplina degli aiuti di Stato è stata oggetto di una modernizzazione al fine di offrire alle parti contraenti maggiori possibilità di sovvenzionare progetti importanti che ovviano ai fallimenti del mercato e ai problemi di coesione in vari settori, allo scopo di promuovere una crescita sostenibile e l'occupazione. Tuttavia, dette disposizioni potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo i quali possono necessitare di specifiche disposizioni riguardo all'ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, che sono stabilite nei presenti orientamenti.

2. Ambito di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano agli importanti progetti di comune interesse europeo in tutti i settori di attività economica.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», COM(2010) 2020 def. del 3 marzo 2010.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione», COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final dell'8 maggio 2012.

10. Essi non si applicano invece a:

- a) le misure di aiuto alle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione ⁽¹⁾ o da orientamenti successivi, come modificati o sostituiti;
- b) le misure che comportano aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione dell'Autorità che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con l'accordo SEE;
- c) le misure di aiuto di Stato che di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto del SEE ⁽²⁾, in particolare:
 - le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nella parte contraente interessata o di essere stabilito prevalentemente in questa parte contraente,
 - le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali,
 - le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare in altre parti contraenti i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

3. Criteri di ammissibilità

11. Per determinare se un progetto rientra nell'ambito dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, si applicano i seguenti criteri:

3.1. Definizione di progetto

12. La proposta di aiuti riguarda un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento ⁽³⁾.
13. L'Autorità può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e necessarie al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo ⁽⁴⁾.

3.2. Comune interesse europeo

3.2.1. Criteri generali cumulativi

14. Il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile a uno o più obiettivi europei comuni e deve avere un impatto significativo sulla competitività del SEE e sulla crescita sostenibile, affrontando le sfide sociali o la creazione di valore nel SEE.

⁽¹⁾ Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati con decisione n. 321/14/COL (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 35 e supplemento SEE n. 62 del 15.10.2015, pag. 1). Come precisato al punto 23 di detti orientamenti, l'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

⁽²⁾ Cfr., ad esempio, la causa Germania/Commissione C-156/98, (ECLI:EU:C:2000:6857, punto 78) e la causa Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne C-333/07 (ECLI:EU:C:2008:10807, punti da 94 a 116).

⁽³⁾ Nell'ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall'altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto. Non saranno considerati compatibili gli aiuti a favore di un progetto che semplicemente modifica l'ubicazione del progetto all'interno del SEE senza alterarne la natura, le dimensioni o la portata.

⁽⁴⁾ Nel prosieguo per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.

15. Il progetto deve rappresentare un importante contributo per la realizzazione degli obiettivi europei comuni, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per la strategia Europa 2020, lo Spazio europeo della ricerca, la strategia europea per le tecnologie abilitanti fondamentali ⁽¹⁾, la strategia energetica per l'Europa ⁽²⁾, il quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia ⁽³⁾, la strategia europea in materia di sicurezza energetica ⁽⁴⁾, la strategia elettronica per l'Europa, le reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, le iniziative faro dell'Unione quali l'Unione dell'innovazione ⁽⁵⁾, un'agenda digitale europea ⁽⁶⁾, un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽⁷⁾, una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione ⁽⁸⁾.
16. Di norma il progetto deve coinvolgere più di una parte contraente ⁽⁹⁾ e i suoi benefici non devono limitarsi alle parti contraenti finanziatrici, bensì estendersi a un'ampia parte del SEE. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile ⁽¹⁰⁾.
17. I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell'economia o nella società europee mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile.
18. Il progetto deve comportare il cofinanziamento da parte del beneficiario.
19. Il progetto deve rispettare il principio dell'eliminazione graduale di sovvenzioni dannose per l'ambiente, ribadito dalla tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽¹¹⁾.

3.2.2. Indicatori generali positivi

20. Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, l'Autorità adotterà un approccio più favorevole in caso di:
 - a) concezione del progetto tale da consentire la partecipazione di tutte le parti contraenti interessate, tenuto conto del tipo di progetto, dell'obiettivo perseguito e del suo fabbisogno di finanziamento;
 - b) partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, quale la Banca europea per gli investimenti, alla concezione del progetto;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti — Un ponte verso la crescita e l'occupazione», COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura», COM(2010) 639 def. del 10 novembre 2010.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final del 22 gennaio 2014.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Strategia europea di sicurezza energetica», COM(2014) 330 final del 28 maggio 2014.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione», COM(2010) 546 def. del 6 ottobre 2010.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda digitale europea», COM(2010) 245 def. del 26 agosto 2010, riconosciuta nella risoluzione della 37 a riunione del Comitato parlamentare misto SEE del 26 ottobre 2011.

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020», COM(2011) 21 del 26 gennaio 2011.

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità», COM(2010) 614 def. del 28 ottobre 2010.

⁽⁹⁾ Ad eccezione delle infrastrutture di ricerca interconnesse e dei progetti TEN-T che hanno fondamentale importanza transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione del traffico o l'interoperabilità transfrontaliera.

⁽¹⁰⁾ Il semplice fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un'infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in diversi Stati membri del SEE non è sufficiente affinché possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato che un progetto può essere considerato di comune interesse europeo quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri del SEE o quando scaturisce da un'azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri del SEE per lottare contro una minaccia comune. Si vedano le cause riunite *Exécutfif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione C-62/87 e 72/87*, (ECLI:EU:C:1988:132, punti 22 e 23).

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», COM(2011) 571 definitivo del 20 settembre 2011.

- c) partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione europea ha delegato i suoi poteri, a condizione che agisca come struttura esecutiva, alla selezione del progetto;
- d) partecipazione della Commissione europea, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione europea ha delegato i suoi poteri, e di varie parti contraenti alla struttura di governance del progetto;
- e) importanti interazioni collaborative previste dal progetto in termini di numero di partner, partecipazione di organizzazioni dei vari settori interessati o di imprese di dimensioni diverse;
- f) il progetto prevede il cofinanziamento da parte di un fondo dell'EFTA o dell'Unione europea ⁽¹⁾.

3.2.3. Criteri specifici

- 21. I progetti di R&S&I devono essere fortemente innovativi o comportare un importante valore aggiunto in termini di R&S&I alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato.
- 22. I progetti che comportano lo sviluppo industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono considerati un importante progetto di comune interesse europeo gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.
- 23. I progetti nel settore dell'ambiente, dell'energia o dei trasporti devono essere di grande importanza per la strategia ambientale, energetica, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, o dei trasporti dell'Unione o contribuire in misura significativa al mercato interno, in tali settori specifici e oltre.

3.3. Importanza del progetto

- 24. Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente ampie e/o implichi un livello molto significativo di rischio tecnologico o finanziario.

4. Criteri di compatibilità

- 25. Nel valutare la compatibilità con l'accordo SEE degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, l'Autorità prenderà in considerazione i criteri descritti nel seguito ⁽²⁾.
- 26. L'Autorità effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti superano gli eventuali effetti negativi, come indicato di seguito.
- 27. In considerazione della natura del progetto, l'Autorità può presumere la presenza di un fallimento del mercato o di altri importanti fallimenti sistemici, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.

4.1. Necessità e proporzionalità dell'aiuto

- 28. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica. Senza l'aiuto il progetto non verrebbe realizzato o sarebbe realizzato con dimensione o portata ridotte o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti ⁽³⁾. L'aiuto sarà considerato proporzionato solamente se non è possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore.

⁽¹⁾ I finanziamenti dell'EFTA o dell'Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi del SEE o dell'Unione europea che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato.

⁽²⁾ Secondo la giurisprudenza, l'autorità dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Si vedano le cause riunite *Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione* C-62/87 e 72/87, (ECLI:EU: C:1988:1573, punto 21).

⁽³⁾ La domanda di aiuto deve precedere l'avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l'inizio dei lavori.

29. La parte contraente deve trasmettere all'Autorità le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale che corrisponde alla situazione in cui nessuna parte contraente eroga aiuti. Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo o in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni e può riguardare un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori del SEE.
30. In mancanza di un progetto alternativo, l'Autorità verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l'ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.
31. L'importo massimo di aiuto sarà determinato con riguardo al deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato dall'analisi del deficit di finanziamento, l'intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli previsti nell'appendice (¹).
32. Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell'impresa, che il beneficiario dell'aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, l'Autorità confronterà i valori attuali netti attesi dell'investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.
33. Nella sua analisi, l'Autorità terrà conto dei seguenti elementi:
- a) **Precisazione del cambiamento perseguito:** la parte contraente deve specificare chiaramente il cambiamento di comportamento che dovrebbe derivare dalla presenza di un aiuto di Stato e che potrebbe consistere nell'avvio di un nuovo progetto o nel potenziamento delle dimensioni, della portata o del ritmo di un progetto esistente. Il cambiamento di comportamento deve essere individuato raffrontando il risultato e il livello di attività previsti in presenza e in assenza di aiuti. La differenza tra le due ipotesi dimostra l'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di incentivazione;
 - b) **livello di redditività:** l'effetto di incentivazione è più probabile se l'aiuto è mirato ad un progetto di per sé non sufficientemente redditizio per un'impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società.
34. Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, l'Autorità può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori del SEE hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia se la natura particolare del settore interessato è tale da rendere probabili distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile la parte contraente interessata fornirà all'Autorità informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, l'Autorità può anche basare la propria decisione su prove circostanziali.
35. Nel raccogliere gli elementi probatori, l'Autorità può avvalersi dei suoi poteri d'indagine (²).

(¹) Nel caso di un progetto integrato i costi ammissibili devono essere dettagliati a livello di progetti individuali.

(²) Cfr. articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15). Al momento dell'adozione di tali orientamenti, il regolamento (UE) n. 734/2013 era in esame per l'eventuale integrazione nell'accordo SEE. Il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato integrato nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 164/2001 (GU L 65 del 7.3.2002, pag. 46 e supplemento SEE n. 13 del 7.3.2002, pag. 26).

36. La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di finanziamento esterno, le parti contraenti dovrebbero di norma ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie ⁽¹⁾. Se è inoltre necessario dotare l'impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente.
37. Se del caso, l'analisi deve tenere conto degli obiettivi in materia di sicurezza ed efficienza energetica.
38. L'Autorità considererà in modo più favorevole i progetti che prevedono un contributo significativo da parte dei beneficiari o di investitori privati indipendenti. Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, sono contabilizzati al prezzo di mercato.
39. La selezione dei beneficiari attraverso una gara competitiva, trasparente e non discriminatoria, sarà considerata un elemento positivo.

4.2. *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata*

40. La parte contraente dovrebbe fornire prove del fatto che la misura di aiuto proposta costituisca lo strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo del progetto. Una misura d'aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d'aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato.
41. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra parti contraenti devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse europeo.
42. Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, l'Autorità concentrerà la sua analisi sull'impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovracapacità.
43. L'Autorità valuterà il rischio di preclusione del mercato e di posizione dominante, in particolare in caso di diffusione limitata o assente dei risultati della ricerca. I progetti che prevedono la costruzione di un'infrastruttura ⁽²⁾ devono garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e prezzi non discriminatori ⁽³⁾.
44. L'Autorità valuterà i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra parti contraenti, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

4.3. *Trasparenza*

45. Le parti contraenti garantiscono la pubblicazione delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale:
- a) il testo della misura di aiuto e le relative disposizioni di esecuzione, o un link che vi dia accesso;
 - b) il nome dell'autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;
 - c) l'identità di ciascun beneficiario, la forma e l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa); la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II); il principale settore economico in cui l'impresa beneficiaria opera (a livello di gruppo NACE) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono essere soggetti a periodi di rimborso.

⁽²⁾ Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.

⁽³⁾ Se prevede un'infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione previsti dalla legislazione sul mercato interno.

⁽⁴⁾ Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo dell'Autorità (Capitolo relativo al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, decisione n. 15/04/COL (pubblicata nella GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1).

46. Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo l'adozione della decisione di concedere l'aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni ⁽¹⁾. Le parti contraenti non saranno tenute a fornire le informazioni summenzionate prima del 1° luglio 2016.

5. Disposizioni finali

5.1. Obbligo di notifica

47. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, le parti contraenti devono preventivamente informare l'Autorità di ogni progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo.

48. Le parti contraenti che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitati, ogniqualevolta possibile, a presentare una notifica comune all'Autorità.

5.2. Valutazione ex post e relazioni

49. L'esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, l'Autorità può chiedere di svolgere una valutazione ex post.

5.3. Entrata in vigore, validità e revisione

50. I presenti orientamenti saranno applicati a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2020.
51. L'Autorità applicherà i principi di cui ai presenti orientamenti a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detti orientamenti nel sito web dell'Autorità, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.
52. In linea con il capitolo relativo alle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, di cui alla parte II degli orientamenti sugli aiuti di Stato ⁽²⁾, in caso di aiuti non notificati l'Autorità applicherà i presenti orientamenti se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore e le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.
53. L'Autorità può decidere di modificare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò è necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione, di impegni internazionali, di sviluppi dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.

⁽¹⁾ Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, le parti contraenti sono tenute a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro 6 mesi dalla data di decisione dell'Autorità. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

⁽²⁾ Decisione n. 154/07/COL (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23 e supplemento SEE n. 15 del 19.3.2009, pag. 1).

*Appendice***Costi ammissibili**

- a) Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.
- b) Costi relativi a strumenti e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- c) Costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post.
- d) Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto.
- e) Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.
- f) Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di R&S&I, comprese le attività di R&S&I connesse alla prima applicazione industriale ⁽¹⁾, o, nel caso di un progetto d'infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell'infrastruttura.
- g) Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l'applicazione industriale deriva da un'attività di R&S&I ⁽²⁾ e contiene di per sé una componente molto importante di R&S&I che costituisce un elemento integrante e necessario per l'efficace attuazione del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto.
- h) Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

⁽¹⁾ Per «prima applicazione industriale» si intende l'ampliamento di impianti pilota o le prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali.

⁽²⁾ La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l'attività di R&S&I, purché l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di R&S&I e l'attività di R&S&I e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto e vengano notificate congiuntamente.

